


**ORIENTAMENTI PER
LA PROMOZIONE E LA
TUTELA DEI DIRITTI
DEI BAMBINI E DEI
RAGAZZI IN AMBITO
SCOLASTICO**



ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI IN AMBITO SCOLASTICO

I QUADERNI DEI DIRITTI

Garante regionale
dei diritti della persona
3/2015

Testi a cura di:

Fabia Mellina Bares

Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Coordinamento generale ed editoriale:

Daniele Driutti

Elisabetta Santarossa

Servizio Organi di garanzia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Progettazione grafica ed impaginazione:

Ufficio stampa e comunicazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Stampa:

Centro stampa Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Finito di stampare nel mese di settembre 2015

INDICE

Premessa	4
1 Profili di responsabilità	8
2 La centralità del bambino	12
3 Il bambino in situazione di pregiudizio	16
4 Interventi di tutela, protezione e cura	20
5 Informazione, segnalazione, denuncia	24
6 Rappresentanza del minore negli interventi di tutela, protezione e cura	32
7 Responsabilità e conflitto della coppia genitoriale	36
8 Avvio di una buona prassi	40

PREMESSA

Nello svolgimento dei propri compiti gli operatori, sia pubblici che privati, che intervengono nell'area socio-sanitaria e scolastica, vengono necessariamente a contatto con situazioni alquanto complesse e delicate e si confrontano con altri soggetti afferenti ad aree disciplinari differenti. La conoscenza delle norme a tutela e protezione dei soggetti minori di età, la loro applicazione, la condivisione delle possibili implicazioni ed interpretazioni può dare sicurezza e dignità al ruolo dell'operatore e quindi maggiore efficacia e forza ai suoi interventi e alle sue prese di posizione a tutela e protezione dei soggetti più deboli.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si è ritenuto opportuno proporre uno strumento operativo a supporto degli operatori scolastici per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi, allo scopo e con l'obiettivo finale di giungere alla condivisione di buone prassi, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità.

Oggetto del presente elaborato sono i bambini, i ragazzi e la loro condizione di benessere o malessere e le responsabilità degli adulti rispetto a tale condizione.

Si è pensato dunque di presentare la problematizzazione di alcune situazioni che sollecitano le responsabilità della comunità degli adulti e, rispetto a queste, presentare il quadro normativo di riferimento, le modalità e le pratiche operative di risposta, efficaci e possibilmente tempestive.

Sono quasi sempre situazioni per la risoluzione delle quali, la scuola deve mettere in campo la propria capacità di lettura della condizione di benessere o malessere del bambino e che, molto spesso, richiedono la collaborazione tra scuola e Servizi, i quali devono, prima di tutto, dialogare e trovare le modalità per farlo

individuando una forma di comunicazione corretta ed efficace che tenga conto delle differenze e delle differenti culture professionali che caratterizzano i due soggetti istituzionali.

Mi auguro che questo strumento, assieme ad adeguati percorsi di formazione favorisca la nascita di una modalità collaborativa e costituisca un'occasione di riflessione sulla costruzione e l'avvio di una buona prassi di intervento integrato di fronte a situazioni pregiudizievoli per un bambino.

Mi auguro altresì che vi sia la possibilità di avviare altri successivi percorsi di formazione che siano di consolidamento e di supporto agli interventi di tutela e protezione.

Si devono considerare chiavi di lettura del presente testo:

**l'approccio pedagogico*; cioè l'approccio tipico di chi parte dalle difficoltà come occasione di comprensione e apprendimento; di chi promuove la consapevolezza; di chi non vede "ragazzi difficili", bensì "ragazzi in difficoltà";

**la prospettiva promozionale*, che significa la vocazione che la scuola deve avere di sviluppare prioritariamente le potenzialità dell'alunno, piuttosto e prima di prevenire l'emergere di situazioni di disagio;

**la condivisione della responsabilità educativa*, che non è suddivisione di compiti, bensì patto tra la comunità degli adulti e condivisione di valori, obiettivi e priorità riguardo all'agire nei confronti di bambini e ragazzi;

**la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, che è la cultura di chi riconosce il valore della soggettività del bambino e del ragazzo e pone al centro il suo "superiore interesse"; di chi accompagna i bambini e i ragazzi nella comprensione e nell'esercizio responsabile e consapevole dei loro diritti.



1

CAPITOLO

ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI IN AMBITO SCOLASTICO

I QUADERNI DEI DIRITTI

PROFILI DI RESPONSABILITÀ

PROFILI DI RESPONSABILITÀ

I diritti dei soggetti minori di età sono strettamente legati ai doveri che gli adulti hanno e che riguardano la capacità-volontà di trovare risposte a tali diritti, soddisfacendo i bisogni che agli stessi diritti sottendono.

I minori sono infatti soggetti giuridicamente deboli, incapaci di autotutelarsi ed autopromuovere i propri diritti.

Pertanto, l'effettività dei diritti degli stessi dipende in buona parte dalla capacità degli adulti di assumere le responsabilità necessarie per la loro attuazione (riconoscimento, promozione, tutela e protezione).

Il principio di responsabilità è un concetto molto ampio che:

- * riguarda la stessa presenza dell'individuo nella società;
- * è legato alla coscienza degli obblighi derivanti dai propri ruoli;
- * impone di rendere conto del proprio agire;
- * presuppone la capacità di farsi carico delle situazioni.

La responsabilità in senso giuridico è la condizione di colui che viola, con una o più azioni od omissioni, un obbligo giuridico. Tale violazione può comportare conseguenze penali, civili ovvero amministrative in considerazione della natura della norma giuridica violata. Il processo è lo strumento attraverso il quale tali violazioni vengono accertate e, qualora ascritte ad un soggetto, conseguentemente ed adeguatamente sanzionate.

In questo senso la responsabilità è legata alla conoscenza, alla interpretazione ed al rispetto delle norme giuridiche, per evitare di incorrere nella loro violazione e nelle sanzioni previste dall'ordinamento per tali violazioni.

La responsabilità in senso professionale è legata al rispetto dei codici deontologici di appartenenza delle singole professioni, la violazione dei quali può comportare sanzioni di tipo disciplinare.

In ambito minorile responsabilità giuridica e responsabilità professionale vanno integrate con quella che possiamo definire la responsabilità in senso sostanziale. **La responsabilità in senso sostanziale**, infatti, assume anche altri significati.

E' la condizione di colui (soprattutto se operatore educativo, scolastico o socio-sanitario) che è e deve essere consapevole dell'impegno legato al proprio ruolo, delle attese sociali legate al proprio ufficio, delle conseguenze negative che possono riversarsi sui soggetti deboli di cui si occupa, a causa di un insufficiente investimento personale nello svolgimento delle proprie funzioni.

In questo senso essere responsabili:

- non significa sottrarsi ai propri doveri nell'incertezza della norma, o per timore di sbagliare. Al contrario, una eccessiva prudenza (peraltro moderatamente indispensabile quando si interviene sulle relazioni personali e/o familiari) significherebbe omettere un proprio compito preciso, con la conseguenza di risultare sostanzialmente irresponsabili!
- richiede la rimozione di sterili schemi burocratici, una forte motivazione psicologica e culturale ed un importante coinvolgimento sociale, dimostrando sensibilità nel riconoscere il valore ed il significato che possiede la vita di ciascuno (a maggior ragione di chi si trova in situazioni di svantaggio o sofferenza e da solo non ce la fa).

Non è difficile pensare o immaginare che è possibile danneggiare un bambino attraverso comportamenti inadeguati, inopportuni, tardivi ovvero che non tengano conto e non rispettino i suoi bisogni (le sue capacità e la sua reale condizione di vita). Il rispetto di tali bisogni è obbligo e responsabilità dei genitori esercenti la responsabilità ed

10

esteso a tutti gli adulti che a qualunque titolo si trovino coinvolti in un processo formativo-educativo riguardante un soggetto minore di età, in considerazione del principio di sussidiarietà presente nel nostro ordinamento e della necessità di estendere il valore e la responsabilità dell'essere genitori al di là ed al di fuori del rapporto biologico di filiazione.

Pertanto è importante promuovere la capacità degli adulti, a vario titolo impegnati, di assumere doveri e responsabilità per rendere concreti i diritti dei bambini, per accompagnare gli stessi nell'esercizio dei propri diritti e per svolgere un'azione di promozione del benessere e di effettiva tutela e protezione nelle situazioni di svantaggio o pregiudizio.



2

CAPITOLO

ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI IN AMBITO SCOLASTICO

I QUADERNI DEI DIRITTI

LA CENTRALITÀ DEL BAMBINO

LA CENTRALITÀ DEL BAMBINO

Al centro degli interventi di tutela, cura e protezione si trova un bambino o un adolescente con la sua famiglia e la sua rete di relazioni. Le relazioni familiari, quelle interne alle reti sociali (parenti, amici, ecc.) e quelle riconducibili al contesto territoriale (vicini di casa, coetanei, conoscenti, insegnanti, attori del volontariato, ecc.) costituiscono gli ambiti sui quali, prioritariamente, si dirigono i diversi interventi orientati a superare le difficoltà del bambino e della sua famiglia.

Considerare e valorizzare le risorse della complessa rete relazionale dei nuclei familiari in difficoltà permette di contrastare ed allontanare altre e ben più gravi conseguenze di tali difficoltà e di poter serenamente programmare interventi di aiuto e sostegno delle responsabilità genitoriali in favore dei più piccoli.

Mettere al centro degli interventi di tutela, cura e protezione, il bambino o l'adolescente, la sua famiglia e le relazioni che essi hanno costruito fra loro e nel contesto sociale significa riconoscere le loro risorse

e potenzialità che vanno sostenute e valorizzate. In questa ottica assumono significato l'accompagnamento del bambino o dell'adolescente in una fase del suo percorso di crescita, il contemporaneo sostegno ai genitori per il superamento delle loro difficoltà ed il rafforzamento delle loro responsabilità genitoriali.

Gli interventi di protezione sociale sono efficaci nella misura in cui permettono a tutte le parti coinvolte di essere "soggetti", cioè di sviluppare risorse e potenzialità proprie per superare le condizioni di difficoltà.



Accanto ai bambini ed alle loro famiglie, i soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti di tutela e protezione sociale sono gli Enti locali, i Servizi dell'AAS, gli affidatari, i tutori legali, i curatori, i pediatri, i Servizi per la prima infanzia e le agenzie educative, i soggetti del volontariato, ecc.

Ciascuno di questi soggetti ha precise competenze e responsabilità per sostenere il benessere personale, familiare e relazionale del bambino o dell'adolescente e della sua famiglia.

Per la realizzazione di tale obiettivo in molte realtà territoriali vengono elaborati convenzioni o protocolli d'intesa e/o individuate buone prassi di tutela, cura e protezione, con l'intento di avviare una collaborazione e concertazione tra i vari soggetti coinvolti allo scopo di rendere efficaci ed integrati gli interventi.

Ciò richiede di ripensare gli obiettivi, i tempi, le priorità, le finalità che caratterizzano il proprio lavoro, ma anche e soprattutto uno sforzo sulla condivisione di linguaggi comuni e condivisi.

Con questo spirito, è stato pensato e predisposto questo strumento operativo che accompagnerà mirati percorsi formativi, volti a chiarire ruoli, competenze e responsabilità degli operatori e possibili scenari di intervento e collaborazione per la promozione del benessere ed il contrasto e la prevenzione del disagio e/o delle situazioni di pregiudizio.



3

CAPITOLO

ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI IN AMBITO SCOLASTICO

I QUADERNI DEI DIRITTI

IL BAMBINO IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO

IL BAMBINO IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO

Con il termine “pregiudizio” si intende una condizione di particolare e grave disagio e/o disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un effettivo danno alla salute psico-fisica del soggetto minore di età. Tale condizione non consente si realizzino i presupposti necessari per un armonioso sviluppo evolutivo ed una idonea crescita fisica, psichica, affettiva, intellettuale e relazionale.

Possono essere considerate situazioni di pregiudizio la trascuratezza grave, lo stato di abbandono, il maltrattamento fisico e/o psicologico, l'abuso sessuale, la grave e persistente conflittualità tra i genitori, la violenza assistita.

La protezione del minore viene chiamata in causa quando i fattori di pregiudizio prevalgono su quelli di sicurezza e risulta gravemente compromessa la capacità della famiglia di superare le difficoltà.



- » Per **trascuratezza**, si intende la grave e persistente omissione di cure nei confronti del bambino che ha come conseguenza un danno significativo per la sua salute o per il suo sviluppo e/o comportano un ritardo della crescita in assenza di cause organiche. La manifestazione estrema e più grave della trascuratezza è l'abbandono (morale o materiale).
- » Per **maltrattamento fisico**, si intende la presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica ed alla vita del bambino.
- » Per **maltrattamento psicologico**, si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.
- » Per **abuso sessuale**, si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire; lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, la prostituzione infantile e la pornografia.

18

Non vanno trascurate, inoltre, nuove forme di violenza quali la riduzione in schiavitù o la emarginazione derivante dalla immigrazione clandestina. Negli anni'90 alcuni studiosi americani hanno opportunamente introdotto nel complesso dibattito su maltrattamenti e abusi all'infanzia la nozione di *"Esperienze sfavorevoli infantili"* per indicare quell'insieme di situazioni vissute nell'infanzia che incidono significativamente sui processi di attaccamento e che ricadono negativamente sull'ideale percorso evolutivo sia sul piano personale che relazionale. Esse comprendono tutte le forme di abuso all'infanzia subito in forma diretta, come abuso sessuale, maltrattamento psicologico, fisico, trascuratezza; e le condizioni subite in forma indiretta che rendono l'ambito familiare imprevedibile e malsicuro, come per esempio alcolismo o tossicodipendenza dei genitori, malattie psichiatriche e soprattutto violenza assistita.

E' inoltre considerato modo di relazione pericolosa tra il datore di cura e il bambino, anche se non implica contatto fisico, la cosiddetta trascuratezza emozionale che si configura come reazione emozionale stabile, ripetitiva ed inappropriata all'esperienza del bambino.

Tutte queste situazioni si configurano come "pregiudizio" (o rischio di pregiudizio) ovvero danno nei confronti del minore, della sua incolumità e/o della sua salute psico-fisica e sollecitano l'intervento di tutela, protezione e cura.

4

CAPITOLO

ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI IN AMBITO SCOLASTICO

I QUADERNI DEI DIRITTI

INTERVENTI DI TUTELA, PROTEZIONE E CURA

INTERVENTI DI TUTELA, PROTEZIONE E CURA

Tutte le situazioni pregiudizievoli per un minore di età sono sottoposte all'intervento dei Servizi sociali dell'Ente locale.

Essi hanno un dovere di vigilanza che deriva dal T.U. Opera Nazionale Maternità Infanzia (ONMI) del 1934, art. 13 che impone loro di "...vigilare ed assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'autorità giudiziaria..."

Si ricorda, infatti, che con la Legge 698/75 di scioglimento dell'ONMI, tali competenze sono state trasferite dall'ONMI ai Servizi sociali dell'Ente locale.

Inoltre con il d.p.r. 616/77 si conferma la lunga esperienza di collaborazione tra il Servizio sociale dell'Ente locale ed il Tribunale per i minorenni; l'art. 23 lett. c, infatti, prevede che siano di competenza dell'Ente locale le attività relative "...agli interventi in favore di minorenni

... soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile".

Pertanto i Servizi territoriali sono investiti di precise funzioni determinate dalla legge, di un mandato sociale finalizzato a concretizzare **progetti integrati** e rivolti alle persone come risposta ai bisogni e come sostegno rispetto alle loro attese di vita.

Gli operatori non sono meri esecutori, bensì interlocutori del Tribunale per i minorenni; essi sono portatori di un disegno istituzionale proprio finalizzato alla tutela degli interessi dei soggetti deboli, i minori, come risposta al loro bisogno di crescita.



L'Assistente sociale, con l'aiuto della rete di relazioni che è in grado di attivare con gli altri soggetti, deve poter monitorare le situazioni del territorio di sua competenza e di attivarsi con gli altri Servizi e/o l'Autorità giudiziaria competente di fronte a vicende pregiudizievoli o a rischio di pregiudizio di cui venga a conoscenza.

Nella presa in carico, sia essa svolta in un contesto volontario ovvero in un contesto coatto (determinato dall'aver attivato gli organi giudiziari e quindi dal dover dare seguito ai relativi provvedimenti), l'Ente locale mantiene la titolarità giuridica delle competenze di tutela minorile. Il Servizio sociale, pertanto, attua tutti gli interventi di sostegno e di aiuto al nucleo familiare finalizzati alla tutela dei soggetti minori presenti al suo interno, tenendo presente che essi si collocano in una posizione gerarchicamente inferiore alla funzione di controllo di cui l'Ente locale è titolare e responsabile, all'interno della quale può e deve trovare spazio l'azione di aiuto.

La tutela in ambito minorile si svolge attraverso l'attività di vigilanza. La questione sulla vigilanza si pone in tutta la sua delicatezza. I Servizi non possono violare la libertà personale degli individui cercando segnali di disagio all'interno della famiglia. Ciò sarebbe in primis contrario al dettato costituzionale (art. 13).

I Servizi, pertanto, qualora non vengano agganciati direttamente, devono snidare le situazioni problematiche attraverso il contatto con i tipici luoghi di socializzazione, con la collaborazione della scuola, del medico di base, della divisione pediatrica ecc.; cioè con tutti quei luoghi ove siano possibili verifiche indirette.

Se ne deduce chiaramente che il dialogo, il confronto, la collaborazione sono elementi indispensabili, senza i quali risulta arduo pensare ad una vera prevenzione e rilevazione delle situazioni che necessitano tutela e protezione.

Un approccio integrato tra le diverse professionalità e l'acquisizione di una metodologia di lavoro di rete condivisa tra Servizi socio-sanitari e gli altri soggetti può sicuramente permettere, in tempi accettabili, di addivenire ad una valutazione sulla reale situazione del bambino e del suo nucleo familiare in modo da permettere al Servizio (ovvero al Tribunale per i minorenni attivato dal Servizio) di assumere un orientamento preciso, evitando di lasciar languire situazioni con le conseguenze negative a tutti note.

Pertanto, nello svolgimento delle proprie funzioni di tutela dei minori, la qualità dell'intervento in buona parte dipende e non può prescindere dalla metodologia del lavoro seguito e dal sistema organizzativo esistente sul territorio.

Nell'ambito della tutela dei diritti dei bambini non è neppure pensabile un approccio frammentario che non tenga conto della necessità di intervento di differenti aree disciplinari, in ragione della globalità dei bisogni che non possono trovare risposte settoriali e disgiunte, per fornire risposte coerenti con l'indirizzo fornito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che definisce la salute come la condizione di *"benessere fisico, psichico e sociale"*.

La collaborazione ed il dialogo sono indispensabili nella fase di rilevazione di eventuali situazioni di rischio, o laddove vi siano chiari segnali di malessere che richiedono una presa in carico da parte dei Servizi. Parimenti l'integrazione è elemento importante nelle successive fasi di progettazione e presa in carico del bambino e del nucleo familiare, nella supervisione e nella valutazione del processo di tutela.

Molti sono i soggetti (Servizi rivolti alla prima infanzia, agenzie educative, divisioni pediatriche, consultori familiari, medici di base,

Dipartimento delle dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale (DSM), ecc.) che fungono da osservatorio sulla situazione complessiva del bambino e, molto spesso, anche sulle dinamiche relazionali familiari. Pertanto le convenzioni ed i protocolli d'intesa tra i vari soggetti costituiscono validi strumenti operativi e non vanno erroneamente percepiti come un punto di arrivo, un obiettivo raggiunto bensì il punto da cui partire per costruire ed avviare buone pratiche sul versante della tutela e della protezione dei diritti dei bambini.





5

CAPITOLO

ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI IN AMBITO SCOLASTICO

I QUADERNI DEI DIRITTI

**INFORMAZIONE,
SEGNALAZIONE,
DENUNCIA**

INFORMAZIONE, SEGNALAZIONE, DENUNCIA

Il percorso di tutela e protezione dei minori, nonché i rapporti e le competenze tra i vari Servizi coinvolti, passano attraverso una prima fase di raccolta e valutazione di possibili situazioni di *pregiudizio* ovvero *rischio di pregiudizio*. Questa fase inizia con l'**informazione** che riguarda le modalità ed i contenuti delle segnalazioni provenienti da soggetti individuali (parenti e cittadini) e collettivi (scuole, ospedali, forze dell'ordine, altri Servizi, Associazioni, ecc.) e dirette ai Servizi di tutela, protezione e cura dei soggetti minori di età; tali soggetti ritengono indispensabile, oltre che legittimo, riferire ai Servizi di una possibile situazione di pregiudizio ovvero rischio di pregiudizio in cui incorre un bambino o un adolescente.

L'**informazione** da qualunque parte provenga, (anche se anonima purché circostanziata), **deve essere sempre presa in considerazione dai Servizi**. Quando la fonte è nota, come nel caso in cui provenga da una segnalazione fatta da un insegnante (o comunque dalla scuola...) i Servizi per garantire che l'informazione si basi su un atto di responsabilità, possono chiedere la sottoscrizione della comunicazione. Il Servizio adotta comportamenti idonei per valutare l'informazione ricevuta e renderla utilizzabile secondo le procedure di protezione dei minori.

La segnalazione è una comunicazione scritta inviata al Tribunale per i Minorenni (o al Servizio sociale dell'Ente locale) che ha come oggetto la descrizione di una situazione di pregiudizio riguardante un bambino o un adolescente al fine di attivare gli interventi di protezione e cura, qualora i genitori non possano o non vogliano provvedervi.

Pertanto la segnalazione **si rende necessaria ogniqualvolta si ritenga che un bambino si trovi in una situazione pregiudizievole (danno, pericolo, rischio...) per la presenza di comportamenti omissivi o negativi da parte dei genitori.**

Per segnalazione si intende parimenti la comunicazione dei Servizi responsabili della protezione e cura di un minore di età finalizzata ad informare l'Autorità giudiziaria di una situazione di pregiudizio ovvero di rischio di pregiudizio in cui egli, suo malgrado, si è venuto a trovare e che incide gravemente sui suoi diritti, tra i quali il diritto alla vita ed alla integrità psicofisica (artt. 6 e 19 Convenzione di New York; art. 32 Cost), il diritto a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1 Legge 149/01), il diritto alla bi-genitorialità (art. 1 Legge 54/06), il diritto a non essere allontanato dai genitori contro la loro volontà, salvo quando lo preveda una decisione giudiziaria presa in conformità con le leggi di procedura applicabili (art. 9 Convenzione di New York).

La segnalazione **dovrà contenere tutti gli elementi oggettivi** che permettano di poter individuare la reale situazione del bambino e, laddove possibile, le problematiche del nucleo familiare.

La legge precisa che **chiunque ha la facoltà di segnalare situazioni pregiudizievoli per un bambino o un adolescente.**



Ci sono altresì **sogetti che hanno l'obbligo della segnalazione:**

- » **Il Servizio sociale dell'Ente locale** che ha l'obbligo di segnalare all'Autorità giudiziaria minorile ogni situazione di pregiudizio in cui un minore si trovi non affrontabile in un contesto di adesione della famiglia (L. 698/75), ovvero con le caratteristiche della necessità e dell'urgenza ex art. 403 c.c.
- » **Il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico Servizio e l'esercente un Servizio di pubblica necessità** debbono riferire al più presto all'Autorità giudiziaria minorile sulle condizioni di un bambino o un adolescente in stato di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio (art. 9 Legge 184/83).

Pertanto, fuori dai casi della obbligatorietà della segnalazione, in un'ottica collaborativa ed integrativa, è bene che gli operatori si confrontino con il Servizio sociale dell'Ente locale ogniqualvolta vi sia la necessità di portare all'attenzione del Servizio stesso una situazione pregiudizievole per un bambino che necessita di un intervento di protezione e/o cura.

Come sopra detto, sugli stessi grava l'obbligo ad intervenire e, all'occorrenza, segnalare all'Autorità giudiziaria minorile.

Nel dubbio è sicuramente consigliabile chiedere un parere ovvero un orientamento, anche in via informale, piuttosto che effettuare una scelta che dovesse poi risultare inadeguata al caso in questione.

A questo proposito **è auspicabile che in ogni struttura** (nido, plesso scolastico, ecc.) **si individuino uno o due referenti che diventino**

il punto di riferimento e confronto per i colleghi ed, al tempo stesso, interlocutori per i referenti degli altri Servizi o strutture. Questione diversa dalla segnalazione è quella relativa **all'obbligo di denuncia.**

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico Servizio devono denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, **la notizia di reato perseguibile d'ufficio** di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (art. 331 c.p.p.). L'omissione, ed anche il ritardo, costituiscono reato (artt. 361, 362 c.p.). Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela di parte, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione di un programma definito da un Servizio pubblico (art. 362, 2^a comma c.p.).

Per "*notizia di reato*" si intende l'esposizione degli elementi essenziali di un fatto, compreso il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. Comprende, inoltre, quando possibile, le generalità e il domicilio della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 c.p.p.).

Vi sono situazioni in cui non vi è dubbio sul fatto di trovarsi di fronte ad un reato perseguibile d'ufficio (maltrattamento grave, violenza sessuale, ecc.); in questi casi il pubblico ufficiale (ovvero l'incaricato di pubblico Servizio) deve prontamente denunciare all'Autorità giudiziaria.

La decisione di denunciare un fatto costituente reato procedibile d'ufficio deve essere assunta anche dal singolo operatore, sebbene sia sempre auspicabile, nei limiti del possibile, che essa sia adottata, come per le segnalazioni, in sede collegiale. Così tutti i professionisti interessati avranno una visione completa del caso e, dunque, saranno consapevoli della sua rilevanza anche penale.

Vi sono altresì situazioni dubbie, soprattutto riguardo i reati intra-familiari, nelle quali non ci sono sufficienti chiarezza e certezza di trovarsi di fronte ad un reato.

Molto spesso accade che la famiglia si trovi in una situazione disfunzionale tale da non permettere l'individuazione di chiari elementi di un reato perseguibile d'ufficio di fronte al quale vi è l'obbligo di denuncia. Tale obbligo mette spesso a disagio gli operatori ed emerge ancora più forte l'importanza della concertazione e della collaborazione. Quando vi è certezza di trovarsi di fronte a fatti penalmente rilevanti, la relativa denuncia deve essere trasmessa alla competente Procura ordinaria o a quella per i minorenni, a seconda dell'età del reo, per la repressione del reato. Gli stessi fatti devono essere segnalati alla Procura per i minorenni se la vittima è un minorenne, quando le circostanze e la natura del reato richiedono anche un provvedimento giudiziario di carattere civile, incidente sulle responsabilità genitoriali. Infatti, accade non di rado che sia lo stesso genitore ad essere indagato per il maltrattamento o l'abuso denunciato, o abbia comunque dimostrato di non essere stato capace di proteggere il figlio dai pericoli presenti nell'ambiente in cui vive.

Quando è presentata una denuncia penale è necessario che l'operatore interessato prenda contatto con il magistrato titolare del relativo procedimento penale, o comunque con la Polizia Giudiziaria incaricata delle indagini, allo scopo di evitare interferenze con le attività investigative.

La denuncia può essere indirizzata alla **Polizia giudiziaria** (in questo caso è consigliabile rivolgersi agli organi specializzati, quale ad esempio l'Ufficio Minori della Questura) ovvero alla **Procura ordinaria o minorile**. In questo secondo caso è consigliabile essa sia formata da una intestazione, nella quale vanno indicati:

- a. l'Autorità giudiziaria cui si invia la comunicazione;
 - b. il soggetto denunciato, se identificato o comunque indicato con i dati in possesso;
 - c. il reato, se conosciuto, per cui si effettua la denuncia;
 - d. il luogo e la data di commissione del fatto;
 - e. le persone in grado di riferire in merito;
 - f. una relazione sviluppata come indicato per la segnalazione civile;
 - g. gli altri uffici destinatari della denuncia per consentire eventuali comunicazioni tempestive e un efficace coordinamento delle iniziative.
- Con particolare riferimento ai casi di abuso sessuale e di maltrattamento, è necessario evitare incertezze o confusioni tra la denuncia della notizia di reato e la segnalazione all'Autorità giudiziaria minorile della situazione di pregiudizio in cui si trovi eventualmente un minore.

La denuncia ha per oggetto un fatto costituente reato, in qualunque modo appreso, di competenza della Procura ordinaria o della Procura per i minorenni, a seconda dell'età dell'indagato. **La segnalazione**, invece, riguarda un affare civile, ovvero la tutela dei diritti della vittima minorenni e deve essere indirizzata alla Procura per i minorenni per le iniziative civili di competenza.



6

CAPITOLO

ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI IN AMBITO SCOLASTICO

I QUADERNI DEI DIRITTI

RAPPRESENTANZA DEL MINORE NEGLI INTERVENTI DI TUTELA, PROTEZIONE E CURA

RAPPRESENTANZA DEL MINORE NEGLI INTERVENTI DI TUTELA, PROTEZIONE E CURA

Come è stato sopra evidenziato, molti sono i bambini e i ragazzi per i quali vengono avviati percorsi di tutela, protezione e cura, al fine di garantire loro il rispetto dei diritti di cui sono titolari.

I percorsi di protezione sono complessi e, nella maggior parte delle volte, coinvolgono una molteplicità di soggetti. Accade spesso che vi sia una rivisitazione delle responsabilità genitoriali e che queste ultime vengano assegnate a nuovi soggetti, anche esterni alla rete familiare. Questo accade quando i diritti dei minori risultano violati e non vi sia la possibilità di avviare un intervento in un contesto di condivisione con gli esercenti le responsabilità genitoriali. In questi casi, pertanto, prevalendo il preminente interesse del minore, si rende necessario avviare gli interventi di protezione anche senza il consenso dei suoi legali rappresentanti, cioè i genitori.

Accade, quindi, che vi siano una pluralità di interlocutori a rappresentare gli interessi del minore, ciascuno con precise funzioni e responsabilità stabilite dalla legge. Può accadere, pertanto, che la rappresentanza legale del minore venga assunta da un tutore legale, che la cura quotidiana venga garantita da una famiglia affidataria o da una casa-famiglia o comunità di accoglienza.

Inoltre, i Servizi potrebbero avere un ruolo di regia e monitoraggio degli interventi di protezione con altre forme di rappresentanza degli interessi. I Servizi, infatti, hanno la responsabilità della situazione complessiva, cioè del progetto di tutela, protezione e cura. Essi agiscono o con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero

in stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, applicandone le disposizioni.

Pertanto, in questi casi, potrebbe rivelarsi piuttosto complesso e difficile identificare ed individuare i compiti e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti che intervengono nella quotidianità del bambino. Per orientarsi nella suddivisione dei compiti tra il rappresentante legale del minore (genitore o tutore legale) e le persone che se ne prendono cura nella quotidianità (affidatari, educatori delle comunità, ecc.) è necessario fare una distinzione tra **questioni ordinarie e straordinarie**:

- » **le questioni ordinarie** riguardano la responsabilità dei datori di cura (affidatari ecc.),
- » **le questioni straordinarie** sono di competenza del legale rappresentante del minore. Per questioni (e quindi decisioni) straordinarie si intendono la scelta dell'indirizzo scolastico; l'iscrizione scolastica; la firma dei relativi documenti ufficiali (non le giustificazioni delle assenze e le comunicazioni scuola/famiglia che riguardano gli affidatari) la scelta della educazione religiosa; la permanenza all'estero; la partecipazione a viaggi di istruzione; la partecipazione ad attività sportive in forma agonistica.



7

CAPITOLO

ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI IN AMBITO SCOLASTICO

I QUADERNI DEI DIRITTI



RESPONSABILITÀ E CONFLITTO DELLA COPPIA GENITORIALE

RESPONSABILITA' E CONFLITTO DELLA COPPIA GENITORIALE

Il numero elevato di scioglimenti e ricomposizioni delle coppie con figli determina di fatto un esercizio disgiunto, molto spesso conflittuale, delle responsabilità genitoriali. Questo mette in difficoltà e disorienta gli operatori che si interrogano sui corretti comportamenti da adottare, soprattutto in relazione alle comunicazioni ed alle autorizzazioni.

Va detto che **entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno il medesimo diritto di accesso alle informazioni che riguardano il proprio figlio**. Pertanto la comunicazione ad uno dei genitori non solleva l'operatore dal compito di informare in ugual misura anche l'altro.

Richiedono il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori atti informativi quali la comunicazione sui programmi scolastici, la comunicazione sul rendimento, sulla condotta e riguardanti la salute.

Parimenti, **le autorizzazioni qualora necessarie, richiedono la firma di entrambi i genitori**.

Il fatto che il figlio sia stato affidato ad un solo genitore non esclude l'altro dall'essere pienamente informato e non esclude la necessità di acquisirne l'autorizzazione per le attività che la richiedono.

Tali atti sono ad esempio l'iscrizione scolastica, la variazione di classe, la scelta dell'insegnamento della religione, l'indicazione delle persone autorizzate a prendere in consegna l'alunno al termine delle attività scolastiche, l'attivazione di Servizi non previsti nelle attività curricolari, la partecipazione ad attività extrascolastiche.

Sia le comunicazioni che le richieste di autorizzazioni possono scontrarsi con un conflitto della coppia genitoriale che riguarda le scelte educative per il figlio minore di età. Accade non poco frequentemente che tale situazione porti ad una vera e propria paralisi sulla scelta da intraprendere.

In tali situazioni è compito e responsabilità dei genitori di rivolgersi ai Servizi al fine di utilizzare le risorse offerte loro dagli stessi per tentare una mediazione ed una composizione del conflitto nel preminente interesse del figlio minore di età. Gli operatori scolastici, dal canto loro, possono assumere un ruolo determinante nell'invitare i genitori a rivolgersi ai Servizi e favorirne l'accesso. È auspicabile, quindi, che i Servizi territoriali si presentino alla scuola fornendo tutte le informazioni necessarie.





8

CAPITOLO

ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI IN AMBITO SCOLASTICO

I QUADERNI DEI DIRITTI

AVVIO DI UNA BUONA PRASSI

AVVIO DI UNA BUONA PRASSI

A questo punto si rende necessaria una riflessione sulla individuazione e l'avvio di una prassi condivisa e partecipata riguardo ai percorsi di tutela e protezione di un minore.

Si tratta di costruire con pazienza e determinazione un sistema, intrecciando saperi professionali, conoscenze teoriche con competenze maturate sul campo, coinvolgendo di volta in volta tutti gli attori del percorso di protezione del minore ricercando la formulazione che meglio si addice alla specificità del caso.

E' un lavoro delicato e complesso che richiede un rapporto dialogico tra i vari soggetti coinvolti.

E' un lavoro necessario per poter discutere su nuove pratiche che migliorino l'attività di prevenzione e cura, orientata a soddisfare i bisogni ed i diritti dei bambini, per poter promuovere e facilitare l'esercizio delle capacità e l'assunzione delle reciproche responsabilità. Si ritiene di fondamentale importanza che ogni soggetto che entri in relazione con il bambino possieda un livello minimo di conoscenze sul come riconoscere e rilevare segnali di disagio e sul percorso da attivare al fine di assicurare l'avvio di adeguate misure di protezione e cura. La diffusione della consapevolezza verso situazioni pregiudizievoli per un bambino e le capacità professionali tali da permettere di affrontare i casi concreti costituiscono la premessa per poter avviare e consolidare sul territorio buone prassi di protezione e cura.

Con questo scopo è stato pensato questo primo percorso attraverso il quale ci si propone di condividere linguaggi ed approfondire temi relativi alle responsabilità degli operatori di fronte a determinate situazioni quali:

» le situazioni di pregiudizio e cioè la trascuratezza, l'abbandono, il maltrattamento e l'abuso sessuale;

- » la conflittualità della coppia genitoriale,
- » la normativa relativa alla tutela e alla protezione dei minori e le implicazioni soprattutto riguardo alla collaborazione con i Servizi;
- » le responsabilità riguardo la segnalazione (ai Servizi ovvero al Tribunale per i minorenni) e la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Si tratta ora di sperimentare un percorso operativo.

Occorre, quindi, in primis **individuare e conoscere i referenti dei vari Servizi e/o plessi scolastici.**

Successivamente **individuare e conoscere i referenti dei vari Servizi che possano svolgere anche funzioni di consulenza per gli operatori del territorio.**

Potrebbe essere utile e preziosa l'individuazione di una modulistica (scheda di accesso scuola/Servizi o altro) o altri strumenti di comunicazione.

Si suggerisce la costituzione, a livello territoriale, di un gruppo di lavoro che dovrà essere in grado di raccogliere le istanze dei vari operatori e referenti, di raccogliere dati relativi alle attività svolte, di riunirsi con cadenza periodica e di prevedere altri successivi percorsi di formazione ed aggiornamento allo scopo di incrementare le capacità professionali degli operatori, per permettere:

- » **conoscenza** delle **risorse** presenti nel territorio (Servizi, volontariato, ecc...);
- » **maggiore coordinamento** fra i soggetti coinvolti;
- » **condivisione** di linguaggi, strumenti di valutazione e prassi operative;
- » **promozione** di una "cultura della prevenzione";
- » sviluppo di modalità operative che permettano di garantire **tempi che siano adeguati al bambino;**
- » **condivisione di linee di condotta** in relazione alle responsabilità.

